

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per il **Sig. Vincenzo AMEN** (C.F. MNAVCN75B11G793D), rappresentato e difeso – come in atti – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell'ambito del ricorso (R.G. n. 3006/2020)

proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento

a - della nota prot. n. 0341954 del 28.06.2021 nella parte in cui, all'esito del riesame (in esecuzione dell'ordinanza n. 1892/2020), il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno “*non accoglie le controdeduzioni relative ai criteri 5.2 (-5 punti), 7.2 (-4 punti) e 8.0 (-9 punti)*”;

b - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 148694 del 18.03.2021 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dalla ricorrente;

c - ove e per quanto occorra, del verbale redatto dalla Commissione all'esito della seduta del 16.06.2021 presupposto al provvedimento sub a);

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

FATTO

1 - Oggetto del ricorso introduttivo è:

- il provvedimento con il quale la Regione ha ritenuto *irricevibile* la domanda di sostegno depositata dal ricorrente;

- la Graduatoria Unica Regionale definitiva (D.R.D. n. 138/2020) nell'ambito della quale detta domanda è stata, conseguenzialmente, inserita nell'“*elenco definitivo delle domande non ricevibili*”.

2 - Con ordinanza n. 1892 del 14.10.2020, codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto l'istanza cautelare:

- rilevando profili di fondatezza nel merito del gravame (ricevibilità della domanda);
- disponendo la riammissione (seppure con riserva) in graduatoria nonché l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento;
- ordinando all'Amministrazione di provvedere alla valutazione della domanda.

3 - Senonché, con nota prot. n. 148694 del 18.03.2021 - depositata anche in giudizio in data 22.03.2021 - la Regione ha comunicato gli esiti del riesame; in particolare:

- ha ritenuto ammissibile un contributo minore: a fronte di € 551.771,98 ha riconosciuto soltanto € 536.123,21;
- ha operato una consistenza decurtazione dei punteggi, in realtà, spettanti.

4 - Il ricorrente, nel termine all'uopo assegnato, ha depositato un'articolata memoria, allegando la documentazione utile al superamento delle criticità opposte.

5 - Nonostante ciò, con il provvedimento impugnato, la P.A.:

- ha accolto le controdeduzioni soltanto relativamente al criterio 1.3 riconoscendo l'attribuzione di 2 punti (44 + 2 = 46);
- ha confermato la spesa ed il contributo ammissibili come calcolati ed indicati dal ricorrente;
- **non ha accolto** le controdeduzioni relative ai criteri 5.2, 7.2 e 8.0 per l'effetto, confermando una decurtazione del punteggio di **18 punti**;
- nulla ha detto con riferimento ai punteggi di cui ai criteri 4 e 5.1.

In tali condizioni, la domanda del ricorrente, seppure ammissibile, sarebbe comunque non finanziabile.

6 – I provvedimenti impugnati, pertanto, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')

1.1 – La P.A. ha superato i rilievi con riferimento:

- al contributo ammissibile, **confermando l'importo di € 551.771,98;**
- al **criterio 1.3** *“perché la ditta risulta in possesso del certificato di conformità”*.

1.2 – Ha, poi, ritenuto non superabili i rilievi relativi ai criteri **5.2** (-5 punti), **7.2** (-4 punti) e **8.0** (-9 punti) non attribuendo, appunto, il relativo punteggio.

Per quanto attiene, invece, gli ulteriori criteri **4** e **5.1** per i quali ha riconosciuto un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante come da autovalutazione, nulla ha motivato; e ciò, nonostante per detti criteri il ricorrente abbia articolato uno specifico paragrafo nell'ambito della memoria di controdeduzioni depositata in data 29.03.2021.

Se la P.A. avesse riconosciuto anche detti punteggi, la domanda del ricorrente avrebbe ottenuto **77 punti** e sarebbe non solo ammissibile, ma anche finanziabile.

1.3 – Su ciascuna delle criticità erroneamente opposte dalla P.A. si rappresenta, in contrario, quanto segue.

***** *****

**A – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI 5 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 5.2
“RICHIESTA DI ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O ADESIONE AI FONDI
DI MUTUALIZZAZIONE DI CUI AL PSRN 2014/2020 SOTTOMISURE 17.2/17.3”**

a.1 – A dire della P.A. non sarebbero attribuibili i 5 punti di cui al criterio 5.2 in quanto *“non è sufficiente la semplice manifestazione di interesse per l’adesione al PAI (Piano Assicurativo Individuale) ... la mancata sottoscrizione della polizza renderebbe nulla tale adesione”*.

Sempre a dire della P.A., *“nel caso in oggetto, la ditta ricorrente non è in possesso della relativa polizza assicurativa. Sul SIAN si riscontra, infatti, solo l’adesione al Piano Assicurativo Agricolo (PAI) per l’anno 2018 ma nessuna polizza assicurativa è stata sottoscritta dalla ditta”*.

a.2 – Ma così non è.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al Bando.

In particolare, per il criterio 5.2 – *recte*, **5.b** - è stato previsto che ai fini dell’attribuzione del punteggio di 5 punti è necessaria la **“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”**.

Il criterio è univoco.

Del pari è univoca la relativa previsione (lett. b).

Ai fini dell’attribuzione dei 5 punti è sufficiente la sola **richiesta** di adesione al piano assicurativo.

Nulla di più.

Nella specie, il ricorrente, **come confermato dalla stessa P.A.**, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l’adesione al P.A.I..

E’, dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; **la ricorrente ha espressamente richiesto**

l'adesione al piano assicurativo agricolo;

- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto al riconoscimento anche dei 5 punti di cui alla sezione 5.2.

c.4 – Né varrebbe, in contrario, richiamare la circolare n. 215079/2019 e la FAQ 3.08 del 09.08.2017 per sostenere che ai fini dell'attribuzione del punteggio la ricorrente avrebbe dovuto sottoscrivere successivamente la polizza.

E ciò, prima di tutto in quanto **la sottoscrizione non è richiesta dal bando.**

Il dato è pacifico.

In ogni caso, in quanto **né la circolare né la FAQ possono prevedere interpretazioni postume contrarie alla lex specialis.**

c.5 – Con riferimento proprio alla mancata attribuzione di tale punteggio codesto Ecc.mo T.A.R. ha già avuto modo di rilevare che **“le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano assicurativo agricolo), in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa;**

Considerato che **su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nella indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq”** (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 96 del 13.01.2021**).

Ed ancora:

- *“Ritenuto che, prima facie,* **il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumes boni iuris, atteso che:**

a) il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio

esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”, **senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019** secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l’adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, **sicché ingiustificata risulterebbe l’omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni**” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 115 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 114 del 14.01.2021; id. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. 113 del 14.01.2021**). Muovendo da tali presupposti è evidente il diritto del ricorrente a conseguire i 5 punteggi a torto decurtati.

***** *****

B – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI 4 PUNTI RELATIVI AL CRITERIO 7.2 “ADESIONE A SISTEMI DI PRODUZIONE CERTIFICATA BIOLOGICA”.

b.1 – A dire della P.A. “l’assegnazione del punteggio (4 punti) relativo al criterio 7.2 non risulta possibile in quanto l’aumento della superficie aziendale (di piccola entità in termini di SAU) non ha riguardato l’intera superficie aziendale”.

Detta circostanza sarebbe “in netto contrasto con quanto riportato nel bando così come interpretato dalla FAQ (03.11) e ... dalla circolare n. 0215079 del 03.04.2019”.

b.2 – Anche detto rilievo è errato.

- Prima alcune preliminari considerazioni ai fini del corretto inquadramento della previsione del bando.

In ossequio a quanto previsto dal bando “l’assegnazione del punteggio è data dalla presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione dell’intera azienda **O per aumentare le quote di produzione**

aziendali con tali requisiti di qualità”.

Trattasi di ipotesi chiaramente **alternative**, rispetto alle quali sono anche previsti distinti adempimenti:

a – nella prima ipotesi, trattasi dell’adesione di aziende del tutto nuove rispetto al biologico;

b - **nella seconda ipotesi, invece, trattasi di aziende già abilitate / iscritte nell’apposito elenco, che intendono incrementare la produzione biologica.**

Detta disposizione di bando cioè:

- non prevede certamente quale unica fattispecie premiale – ovvero idonea a conseguire detto punteggio - il primo ingresso nel biologico;

- **del pari, non prevede certamente la totalità di produzione biologica già nella fase di presentazione della domanda.**

La dicitura “*requisiti di qualità*”, come è letteralmente desumibile, si riferisce alla qualità della produzione aziendale (biologica) e non alla quantità (intera azienda).

Per chi è già produttore biologico – come la ricorrente - è sufficiente l’**“*augment(o) (del)le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità*”**.

b.3 - Tale presupposto, nella specie, è documentato e pacifico in quanto riconosciuto dalla stessa P.A. la quale nel provvedimento impugnato dà atto dell’incremento, lamentando l’assenza, a suo dire, di totalità di produzione biologica.

Muovendo da tale corretta lettura del bando, la ricorrente ha, dunque, diritto al punteggio *de quo* atteso che ha documentato l’intervenuto incremento delle quote di produzione biologica, all’uopo depositando le relative notifiche.

b.4 – Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, la ricostruzione che precede trova conferma proprio nelle FAQ istituzionali e nella stessa circolare richiamata (n. 0215079 del 03.04.2019).

E ciò, del tutto coerentemente:

- con le finalità del bando ed, in particolare, con l'obiettivo specifico di cui al criterio in esame;
- con un criterio logico, prima ancora che giuridico: **l'incremento non potrebbe avvenire prima del deposito dell'istanza, essendo direttamente connesso al proposto progetto di investimento.**

Ma procediamo con ordine.

b.4.1 - Il riferimento, per quanto di interesse, va, prima di tutto, alle F.A.Q. istituzionali.

In particolare, in esito al quesito “03.11.D in riferimento al criterio di selezione miglioramento della qualità delle produzioni, **se una azienda con superficie di Ha 9 non bio presenta una notifica di attività biologica per Ha 4 di oliveto, questa superficie aumenta la quota di produzione biologico, ma i restanti 5 Ha di seminativi rimangono convenzionali, la ditta ha diritto ai 4 punti? o è necessaria la conversione di tutta la superficie aziendale?**”

è stato chiarito che “03.11.R l'assegnazione del punteggio è dato dalla presenza della prima richiesta di notifica per l'adesione dell'intera azienda **0 per aumentare le quote di produzione aziendali biologiche rispetto a quelle già in proprio possesso per comprendere l'intera azienda.** L'adesione ai sistemi di certificazione biologica deve essere mantenuta per tutto il periodo di impegno”.

Dunque, è la stessa Regione ad aver indicato la corretta interpretazione del criterio di selezione 7.2 il quale, secondo quanto sopra indicato, permette di attribuire il relativo punteggio di 4 punti anche **nel caso di aumento delle quote di produzioni aziendali biologiche rispetto a quelle già in essere.**

L'interpretazione corretta non è certamente quella solo da ultimo opposta dalla Regione.

b.4.2 – Per quanto concerne la circolare ed, in particolare, l'indicato

punto EC 25715, anche rispetto a detti riferimenti, la lettura appare diametralmente opposta rispetto a quella offerta dalla Regione.

Ed invero, al succitato punto è chiarito che *“il punteggio è assegnato in presenza della prima notifica per l’adesione al biologico dell’intera azienda (esclusa la zootecnia) **○** per l’incremento della quota biologica sempre per arrivare alla certificazione dell’intera azienda. Il mantenimento dell’impegno deve essere verificato in sede di collaudo”*.

Dalla lettura di detto stralcio si evincono tre dati.

Il primo: la conferma dell’alternatività tra le due ipotesi previste: adesione intera azienda al biologico **○** incremento delle quote di produzione biologica.

Il secondo: ai fini del riconoscimento del punteggio per il criterio 7.2 è sufficiente la dimostrazione dell’incremento delle quote di produzione biologica propedeutico all’adesione dell’intera azienda.

Il terzo: detto requisito non deve sussistere al momento della presentazione della domanda; tant’è vero che *“il mantenimento dell’impegno deve essere verificato in sede di collaudo”* e, dunque, trattasi di *“impegno”* e di posticipazione al momento del collaudo ovvero dopo aver già realizzato il progetto.

Chiarito quanto sopra, in una diversa ed improbabile ottica, detta circolare sarebbe manifestamente illegittima per contrasto con il bando presupposto ovvero non potendo in alcun modo modificare la *disciplina di gara*.

Sul punto, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo T.A.R., in relazione proprio al bando in esame è univoca.

Nella specie:

- tra le due ipotesi alternative sussiste la seconda;
- è stato documentalmente provato l’incremento delle quote di produzione biologica; lo conferma la stessa Regione con il provvedimento impugnato (*“pur incrementando”*);

- la relativa verifica attiene ad un momento successivo ovvero va fatta *in sede di collaudo*.

Segue l'erroneità dell'opposta valutazione anche sotto tale distinto profilo, spettando alla ricorrente gli ulteriori 4 punti di cui al criterio 7.2.

***** *****

C – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI 9 PUNTI RELATIVI AL CRITERIO 8.0
“INVESTIMENTI STRATEGICI - INNOVAZIONE ORIENTATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI TECNICHE DI BIOEDILIZIA, ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, INTRODUZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PER CONSENTIRE IL RECUPERO E IL RIUSO DELL'ACQUA”

c.1 – Com'è noto, ai fini dell'attribuzione del punteggio di tale criterio, il bando ha previsto quattro ipotesi alternative: “è assegnato alle aziende che realizzano almeno uno dei seguenti investimenti:

- *bioedilizia (realizzazione /riqualificazione di fabbricati destinati alle produzioni aziendali che aumentino l'efficienza energetica degli stessi oltre i limiti minimi fissati dalla normativa vigente;*
- *introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento;*
- *introduzione di impianti idraulici per consentire il recupero e il riuso dell'acqua;*
- *impianti per la produzione di energia termica (caldaia a combustibile solido) che rispettano gli standard fissati dal Reg (UE) 1185/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste ai punti 1 o 2) o dal Reg 1189/2015 (allegato II- almeno una condizione fra quelle previste dal punto 1)”.*

Nella specie, il ricorrente ha sicuramente diritto all'attribuzione del punteggio relativo a detto criterio di selezione, ricorrendo addirittura due delle ipotesi alternative previste dal bando.

La correttezza di quanto precede risulta confermata dalla stessa P.A..

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione dei motivi ostativi del 18.03.2021 liddove ha ritenuto di non poter attribuire il relativo punteggio in quanto: **“l’impianto fotovoltaico soddisfa solo le esigenze post investimento; non ci sono indicazioni per il recupero e riuso dell’acqua piovana; non sono evidenti investimenti relativi alla bioedilizia ed a impianti per la produzione di energia termica”**.

In altri e più chiari termini, è la stessa P.A. a ritenere:

a - soddisfatte le esigenze post investimento; la domanda di sostegno ha ad oggetto la realizzazione di stalla e di un mini caseificio; trattasi, cioè, di impianti *ex novo*; muovendo da tale presupposto è evidente:

- che non vi è alcun un *fabbisogno energetico aziendale pre- investimento*;
- la sussistenza dei presupposti per la concessione del relativo punteggio; risulta, infatti, rispettato il fabbisogno post investimento;

b - a chiarire che la domanda di sostegno prevede investimenti relativi alla bioedilizia.

Segue il diritto all’attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 8.

c.2 – Né vale, in contrario, ritenere che:

- *“nella documentazione allegata alla domanda di sostegno non sono presenti elementi probanti che permettono di affermare che la ditta stia realizzando una struttura produttiva aziendale con requisiti di efficienza energetica superiore a quelli previsti dalla legge”*.

- *“la relazione di accompagnamento non sarebbe sufficiente a giustificare l’assegnazione del punteggio in oggetto in quanto in essa si fa riferimento all’impiego di materiali non presenti sul computo allegato alla domanda di sostegno che rendono tale relazione non un chiarimento alle voci già presenti ma una risoluzione di una “carezza progettuale” che non può essere definita postuma alla presentazione della domanda di sostegno”*.

c.3 – E ciò, per plurimi motivi.

c.3.1 – Prima di tutto, **trattasi di rilievi non opposti in precedenza, ma per la prima volta solo nell’ambito del provvedimento conclusivo.**

Muovendo da tale presupposto è evidente, prima di tutto, la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che:

- **“è illegittimo, per violazione dell’art. 10- bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato”** (si cfr., **T.A.R. Campania – Napoli – Sez. III – n. 6425 del 28.12.2020**; T.A.R. Campania – Salerno – Sez. I n. 1550 del 24.06.2021);

- *“tale diniego è illegittimo, essendo precluso alla Pubblica Amministrazione fondare il provvedimento conclusivo del procedimento su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, pena la violazione del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si intrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili all’assunzione della determinazione conclusiva dell’ufficio (Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza n. 2330 del 18.04.2018; id. T.A.R. Veneto – Sez. III – Sentenza n. 72 del 21.01.2019).*

c.3.2 - In ogni caso, il rilievo è errato in quanto:

- è stata depositata apposita documentazione dalla quale si evince che il progetto per il quale sono stati chiesti i benefici *de quibus* prevede il ricorso a soluzioni tecniche con requisiti di efficienza energetica superiore a quelli previsti dalla legge;

- la relazione di accompagnamento indica anche detti requisiti.

Nessun rilievo in contrario.

c.3.3 – In ogni caso, come sopra evidenziato nella specie ricorrono due distinti presupposti per il conseguimento del punteggio in esame.

La P.A. ha controdedotto con riferimento solo ad uno di essi (risparmio energetico).

Nulla per la bioedilizia.

E ciò, rappresenta un presupposto da solo sufficiente per conseguire il punteggio in esame.

***** *****

D – SUGLI ULTERIORI PUNTEGGI DI CUI AI CRITERI 4 “DIMENSIONE ECONOMICA DELL’AZIENDA” E 5.1 “CARATTERISTICHE TECNICO / ECONOMICHE DEL PROGETTO” ATTRIBUITI MA IN MISURA INFERIORE A QUELLA SPETTANTE

***** *****

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 52/2017, AL PAR. 15.6 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI AL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

2.1 – Il provvedimento finale impugnato è, altresì, illegittimo sotto un ulteriore e distinto profilo.

2.2 - Nell’ambito della scheda di valutazione allegata alla nota prot. n. 148694 del 18.03.2021, la P.A., per i criteri di selezione 4 e 5.1, ha attribuito punteggi inferiori rispetto a quelli richiesti e spettanti.

E ciò senza alcuna motivazione.

2.3 – Nell’ambito della memoria di controdeduzioni, il ricorrente ha dedicato un apposito paragrafo, rilevando la mancanza di qualsivoglia minimo riferimento al perché della decurtazione del punteggio.

Senonché, nonostante ciò, con il provvedimento impugnato la P.A. ha continuato ad omettere qualsivoglia motivazione con riferimento a detti criteri / punteggi.

In tali condizioni:

- è evidente la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990;

- la su esposta circostanza **deve essere valutata da codesto Ecc.mo T.A.R. ai sensi dell'art. 64 – comma 2 c.p.a..**

***** ***** *****

P.Q.M.

Accogliersi i presenti motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 27.09.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO